



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG

Direzione

Legge federale sui giuristi d'impresa (LGIm)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Maggio 2010

1. Situazione iniziale

La consulenza giuridica in Svizzera non è disciplinata in via generale. In un'impresa tale consulenza può essere esercitata sia da persone con una laurea in giurisprudenza sia da persone senza tale laurea. Finora in Svizzera sono disciplinate soltanto la professione di avvocato (a livello federale e cantonale) e quella di notaio (a livello cantonale); a queste si aggiungerà, con l'entrata in vigore della legge federale sui consulenti in brevetti (Legge sui brevetti, LCB) e delle pertinenti disposizioni esecutive, la regolamentazione della professione di consulente in brevetti.

La legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61) statuisce i principi per l'esercizio della professione di avvocato indipendente in Svizzera. Chi intende esercitare la rappresentanza in giudizio deve essere iscritto in un registro cantonale degli avvocati (art. 4 LLCA); per iscriversi deve essere titolare di una patente cantonale di avvocato e adempiere altre condizioni personali e professionali. Secondo il diritto vigente, chi svolge attività di consulenza giuridica alle dipendenze di un'impresa, anche se titolare di una patente d'avvocato, non ha diritto a essere iscritto in un registro cantonale degli avvocati, a meno che sia impiegato da una persona iscritta a sua volta in un registro cantonale degli avvocati (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA). Di conseguenza, non sono applicabili le regole professionali specifiche della legge sugli avvocati; in particolare, i consulenti giuridici di un'impresa non sono vincolati dal segreto professionale di cui all'articolo 13 LLCA.

Recentemente questa situazione giuridica diversa per gli avvocati indipendenti rispetto agli impiegati che svolgono un'attività giuridica ha dato adito a discussioni. In particolare, l'assenza di un segreto professionale per i giuristi d'impresa può indebolire la posizione giuridica delle imprese svizzere nei procedimenti civili statunitensi. Agli avvocati abilitati negli Stati Uniti è concesso il privilegio professionale del trattamento confidenziale del proprio prodotto lavorativo anche quando sono impiegati di un'impresa. In taluni Stati federali tale diritto sarebbe concesso ai consulenti giuridici delle imprese svizzere chiamati a deporre in un procedimento civile statunitense soltanto se il diritto svizzero prevedesse un'analoga tutela del segreto professionale.

Nel quadro dei dibattimenti sull'unificazione della procedura penale è stato chiesto di introdurre nel Codice di procedura penale un diritto di non deporre per chi opera come consulente giuridico in un'impresa. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale non ha accolto la richiesta, presentando invece una mozione che chiedeva di equiparare agli avvocati indipendenti le persone impiegate in un'impresa in qualità di consulenti giuridici o di rappresentanti in giudizio. Si tratta della mozione 07.3281, intitolata «Obblighi e diritti di impiegati attivi in qualità di consulenti giuridici o di rappresentanti in giudizio. Assimilazione agli avvocati indipendenti». Il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione, attirando tuttavia l'attenzione sulla necessità di evitare che il perseguimento penale o l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti in un procedimento civile vengano indebitamente ostacolati. La mozione è stata accolta il 19 giugno 2007 dal Consiglio nazionale (Boll. Uff. 2007 N 970) e il 2 giugno 2008 dal Consiglio degli Stati (Boll. Uff. 2008 S 364 seg.) senza voti contrari.

L'Ufficio federale di giustizia ha quindi elaborato un avamprogetto di legge federale sui giuristi d'impresa (LGIIm) e il relativo rapporto esplicativo, presentati nell'aprile del 2009. Il progetto prevede l'iscrizione facoltativa dei giuristi d'impresa nel registro cantonale, che si accompagna da un lato all'obbligo di rispettare determinate regole deontologiche, dall'altro al diritto di invocare il segreto professionale nei procedimenti penali, civili e amministrativi.

2. Partecipanti

La lista dei partecipanti alla consultazione è riportata in allegato.

3. Procedura di consultazione e principi di valutazione

3.1 Procedura di consultazione

La procedura di consultazione sull'avamprogetto della legge federale sui giuristi d'impresa (LGIm) del dicembre 2008 è stata avviata il 22 aprile 2009 e si è conclusa il 31 luglio 2009.

Sono stati invitati ad esprimersi i Tribunali federali, i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni nazionali dei comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altre organizzazioni interessate.

A presentare un parere sono stati 26 Cantoni, 5 partiti e 21 organizzazioni, mentre 11 partecipanti hanno espressamente rinunciato a prendere posizione. Si sono espressi anche altri 35 partecipanti non consultati ufficialmente.

3.2 Principi di valutazione

Visto il grande numero di risposte (oltre 90), la valutazione può trattare unicamente i punti rilevati con maggiore frequenza. Per questioni di chiarezza e sinteticità, si è rinunciato inoltre a riportare nei dettagli tutte le motivazioni e argomentazioni. Per ulteriori dettagli si rimanda alle risposte dei partecipanti alla consultazione, che possono essere consultate presso l'Ufficio federale di giustizia (UFG).

4. Valutazione globale dell'avamprogetto

4.1 Necessità contestata di una legge sui giuristi d'impresa

Sulla necessità di una legge sui giuristi d'impresa i pareri divergono. Mentre la maggior parte dei rappresentanti dell'economia ritiene che il progetto contribuisca in modo significativo a rafforzare la *compliance* e la competitività¹, numerosi altri partecipanti mettono in dubbio la necessità di una legge specifica. La maggior parte dei Cantoni (ZH, BE, LU, SZ, ZG, SO, BL, BS, SG, TG, VD, NE, GE) è fondamentalmente contraria al progetto. Sono invece favorevoli alla normativa UR, FR, SH, AR, AI e GR. NW e TI valutano piuttosto positivamente l'avamprogetto, mentre AG, OW e VS si dicono scettici. JU non si esprime e GL rinuncia a prendere posizione.

Tra i partiti politici non c'è unanimità: PPD e PLR sono favorevoli, mentre UDC, PSdL e I Verdi sono contrari. Gli altri partiti non si esprimono.

¹ Si tratta delle seguenti organizzazioni, associazioni e aziende: *economiesuisse*, USI, SwissBanking, SwissHoldings, FSA, TK, Schweizerische Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerexperten, VSUJ, ASG, Swiss-American Chamber of Commerce, ICC Schweiz, PubliGroupe AG, Swissmem, FH, ZHD, VeriSign Switzerland SA, Roche Holding AG, Firmenich SA, Cotecna SA, Fiduciari Suisse, Promarca, Logitech Europe S.A., GastroSuisse, La Posta Svizzera, ASA, FFS, Cablecom Holdings GmbH, SUIISA, SGS Group Management SA, Swiss International Air Lines AG, USIE, ACC Europe, Michelin. Sono invece contrari all'avamprogetto FER, Ordre des Avocats de Genève, FRI, Centre Patronal nonché Swiss Mechanic SM.

4.2 Sintesi delle critiche mosse all'avamprogetto

Numerosi partecipanti alla consultazione hanno formulato critiche di carattere generale o riferite a punti specifici. Qui di seguito sono riassunti i principali argomenti avanzati dagli oppositori.

- Contrariamente a quanto avviene per gli avvocati indipendenti, non sussiste un interesse pubblico alla sorveglianza dei giuristi d'impresa da parte dello Stato².
- Non è necessario emanare una legge specifica (eccesso di regolamentazione); alcuni partecipanti propongono di verificare se è possibile raggiungere gli obiettivi dell'avamprogetto completando e adeguando determinate leggi procedurali o concludendo un accordo bilaterale con gli Stati Uniti³.
- L'avamprogetto non garantisce il miglioramento effettivo della posizione delle aziende svizzere nei procedimenti civili statunitensi; non vi è la garanzia che ai consulenti giuridici di aziende elvetiche venga riconosciuta la facoltà di non collaborare («*attorney-client privilege*») nei procedimenti civili dinnanzi a tribunali statunitensi⁴.
- Vi è contraddizione e incoerenza tra l'obbligo per i giuristi d'impresa di essere in grado di valutare questioni giuridiche in piena indipendenza da istruzioni tecniche (art. 7 lett. b e art. 12 AP-LGIm) e il diritto del datore di lavoro di emanare istruzioni secondo l'articolo 321d CO (rapporto di dipendenza o di subordinazione); la consulenza giuridica interna indipendente⁵ appare impossibile.
- Non vi sono regole deontologiche specifiche; l'obbligo di diligenza secondo l'avamprogetto non differisce da quello previsto dal diritto del lavoro (art. 321a OR)⁶.
- L'avamprogetto comporta un aumento importante degli oneri finanziari e amministrativi per i Cantoni, che devono tenere il registro ed esercitare la sorveglianza sui giuristi d'impresa⁷.
- Il compito di tenere il registro e di esercitare la sorveglianza è affidato ai Cantoni anziché alla Confederazione⁸.
- I procedimenti civili, amministrativi e penali risultano rallentati e più difficoltosi⁹.
- Vi è il rischio che all'interno di un'azienda si creino settori inaccessibili alle autorità («*black boxes*»)¹⁰.
- Si dubita che le regole deontologiche statuite (obbligo di diligenza, segreto professionale ecc.) possano effettivamente migliorare la fiducia nei confronti degli uffici legali interni e favorire il dialogo tra le imprese e i consulenti giuridici interni¹¹.

² Il disciplinamento della professione di avvocato serve a garantire la funzionalità e la qualità della giustizia e a preservare la fiducia del pubblico in questa categoria di liberi professionisti.

³ LU, OW, SZ, BS, SO, AG e NE; AAB, CDCF, Groupe romande Energie.

⁴ BE, VD, GE, JU e BL; PSdL, UNINE, Konferenz der Obergerichtspräsidentinnen und -präsidenten der Zentralschweiz, Centre Patronal, Ordre des Avocats de Genève, FINMA.

⁵ BE, ZG, BS, SG, AG, VD e GE; ComCo, Konferenz der Obergerichtspräsidentinnen und -präsidenten der Zentralschweiz, FER, Ordre des Avocats de Genève, Centre Patronal, I Verdi, PSdL, USS, SIC Svizzera, UNIGE, UNINE.

⁶ FER, Ordre des Avocats de Genève, BE, BS, SG, TG, VD e GE, I Verdi, UNINE, Konferenz der Obergerichtspräsidentinnen und -präsidenten der Zentralschweiz, Pro Lege.

⁷ ZH, BE, LU, SZ, ZG, SO, BL, BS, SG, TG, VD, NE e GE.

⁸ ZH, OW, NW, FR, BS, SG, GR, AR, SH e VD; PPD, UDC, FINMA, economiesuisse, SwissHoldings, ICC Schweiz, FSA.

⁹ ZH, NW, SO, BS, BL, TG e VD; USS, ComCo, PSdL, SIC Svizzera, UNIGE, UDC, FINMA, Swiss Mechanic SM.

¹⁰ NW

- Ai giuristi d'impresa viene concesso un privilegio professionale ingiustificato¹².
- Si avanzano dubbi circa il ruolo di precursore della Svizzera nell'Europa continentale¹³.
- Le regole deontologiche proposte non sono chiare: manca una descrizione precisa della portata del segreto professionale e la definizione del concetto di «prodotto» della consulenza giuridica o dell'attività forense non è sufficiente¹⁴.
- Il segreto di fabbricazione e il segreto professionale sono già tutelati a sufficienza dall'art. 321a cpv. 4 CO e dall'art. 162 CP¹⁵.
- I requisiti professionali fissati per l'iscrizione nel registro dei giuristi d'impresa non sono sufficientemente severi; occorrono requisiti più rigidi per quanto riguarda il diploma e l'esperienza professionale¹⁶.
- L'avamprogetto non considera i rapporti interni ai gruppi di imprese; il concetto di «impresa» non è chiaro¹⁷.
- Per l'autorità di sorveglianza è difficile controllare l'osservanza delle regole deontologiche (obbligo di diligenza, indipendenza, obblighi di comunicazione ecc.)¹⁸.
- Vi è il rischio di iscrizioni abusive (facoltative) nel registro dei giuristi d'impresa (ad es. se è stato avviato un procedimento o per impedire che il giurista debba testimoniare contro il proprio datore di lavoro)¹⁹.
- Il controllo da parte dell'autorità di sorveglianza dei contratti di lavoro, dell'organizzazione aziendale e degli uffici dei giuristi d'impresa per verificare il rispetto delle regole deontologiche (indipendenza, obbligo di diligenza) si spinge decisamente troppo lontano²⁰.
- Vi è il rischio di discriminare le PMI, che non possono assumere un giurista d'impresa²¹.
- L'onere per la regolamentazione è eccessivo rispetto all'obiettivo dell'avamprogetto e ai benefici ottenibili²².

4.3 Argomenti a favore dell'avamprogetto

I partecipanti favorevoli all'avamprogetto hanno addotto in particolare le seguenti motivazioni:

¹¹ ZG, Konferenz der Obergerichtspräsidentinnen und -präsidenten der Zentralschweiz, Swiss Mechanic SM.

¹² Konferenz der Obergerichtspräsidentinnen und -präsidenten der Zentralschweiz, ZG.

¹³ BS, SG, NE, ZG e BL; Konferenz der Obergerichtspräsidentinnen und -präsidenten der Zentralschweiz, Swiss Mechanic SM, Ordre des Avocats de Genève.

¹⁴ economiesuisse, SwissHoldings, ICC Schweiz, FSA, PLR, PPD, ZH, OW, NW, FR, BS, SG, GR, AR, SH e VD.

¹⁵ FER, Ordre des Avocats de Genève, GE.

¹⁶ economiesuisse, SwissBanking, SwissHoldings, USI, TK, VSUJ, VSPB, ASG, Swiss-American Chamber of Commerce, ICC Schweiz, Swissmem, ZHK, Roche Holding AG, Cotecna SA, La Posta Svizzera, ASA, FFS, Swiss Mechanic SM, SUI-SA, SGS Group Management SA, USIE, ACC Europe, ZH, BE, LU, BS, VD; UNIL, UNINE, UNIGE.

¹⁷ ZH, VD; SwissBanking, VSUJ, economiesuisse, SwissHoldings, Swiss-American Chamber of Commerce, PubliGroupe AG, Swissmem, FH, Rechtskonsulent der Stadt Chur, Firmenich SA, La Posta Svizzera, ASA, FFS, SGS Group Management SA, USIE, ACC Europe.

¹⁸ BE e VD.

¹⁹ NW e ZG; Ordre des Avocats de Genève, Konferenz der Obergerichtspräsidentinnen und -präsidenten der Zentralschweiz.

²⁰ VD, BS.

²¹ ComCo.

²² LU, UDC.

- La posizione dei giuristi d’impresa e della consulenza giuridica interna alle aziende viene rafforzata; la fiducia nei confronti del servizio legale aziendale migliora, così come la comunicazione tra l’impresa e i consulenti giuridici interni²³.
- L’osservanza del diritto vigente esce migliorata e si possono prevenire eventuali violazioni all’interno delle imprese («*compliance with the law*»)²⁴.
- L’avamprogetto permette di attenuare gli svantaggi dei giuristi delle imprese svizzere rispetto ai giuristi di imprese americane (e di altri Paesi) nei procedimenti civili che hanno luogo negli Stati Uniti. L’avamprogetto aumenta la probabilità che nei procedimenti venga riconosciuto l’«*attorney-client privilege*» ai giuristi d’impresa impiegati in società svizzere²⁵.
- Viene rafforzata la competitività delle aziende svizzere attive a livello internazionale²⁶.
- Si incentiva la piazza economica e si incrementa l’attrattiva della Svizzera per l’insediamento di sedi principali, sedi principali di gruppi di imprese, servizi legali ecc.²⁷.
- L’avamprogetto crea la certezza del diritto e chiarisce la questione dell’applicabilità dell’art. 321 CP²⁸ ai giuristi d’impresa, che il Tribunale federale ha lasciato aperta.
- Le imprese svizzere hanno maggiore libertà di organizzazione (meno bisogno di ricorrere ad avvocati esterni)²⁹.
- La tutela del segreto professionale e la facoltà di non collaborare per i giuristi d’impresa sono già previsti nell’ordinamento giuridico di alcuni Paesi dell’Europa continentale, in particolare in Belgio e in Spagna; in Francia sono in corso lavori in tal senso³⁰.
- L’avamprogetto garantisce l’indipendenza dei giuristi d’impresa e relativizza in misura sufficiente il diritto del datore di lavoro di impartire istruzioni, sancito dal contratto di lavoro. Si fa inoltre notare che le riserve circa l’indipendenza sorgono anche in caso di ricorso ad avvocati indipendenti esterni sulla base di un mandato (ad es. dipendenza dell’avvocato da pochi grandi clienti, diritto di revocare in ogni momento il mandato)³¹.
- I giuristi d’impresa sono «servitori del diritto» alla stregua degli avvocati liberi professionisti³².
- L’avamprogetto non crea (ulteriori) grossi ostacoli a procedimenti civili, amministrativi e penali, in quanto già oggi le imprese possono avvalersi in ogni momento di un avvocato esterno vincolato dal segreto professionale³³.
- L’onere burocratico legato alla tenuta del registro dei giuristi d’impresa si colloca entro limiti accettabili³⁴.

²³ Cfr. ad esempio i pareri di ZHAW, USIE, ACC Europe, FFS, ASA, La Posta Svizzera, Logitech Europe S.A., Roche Holding AG, economiesuisse, AR, VSUJ.

²⁴ FDP, economiesuisse, USI, SwissHoldings, TK, ICC Schweiz, Swissmem, ZHK, La Posta Svizzera, ASA.

²⁵ ACC Europe, USIE, Swiss International Air Lines AG, SGS Group Management SA, Logitech Europe S.A., Cotecna SA, VeriSign Switzerland SA, TK, SwissHoldings, SwissBanking, economiesuisse, PLR, ASG, Swiss-American Chamber of Commerce.

²⁶ SwissBanking, Logitech Europe S.A., SGS Group Management SA.

²⁷ Swissmem, ZHK, Swiss International Air Lines AG, ACC Europe, SGS Group Management SA, Swissmem, ICC Schweiz, SwissHoldings, economiesuisse.

²⁸ Swiss International Air Lines AG, ASG, Cablecom Holdings GmbH, economiesuisse, SwissHoldings, TK.

²⁹ economiesuisse.

³⁰ SwissHoldings, ACC Europe, economiesuisse.

³¹ SwissHoldings, TK, economiesuisse, ICC Schweiz, PubliGroupe AG.

³² SwissHoldings.

³³ SwissHoldings.

5. Commenti relativi ai singoli articoli

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina l'iscrizione dei giuristi d'impresa in un registro, nonché i diritti e gli obblighi derivanti da tale iscrizione.

Commenti generali

I partecipanti alla consultazione non hanno mosso critiche contro quest'articolo e non hanno nemmeno formulato proposte atte a migliorarlo.

Art. 2 Definizioni

¹ *Sono considerati giuristi d'impresa ai sensi della presente legge i lavoratori dipendenti di un'impresa che svolgono per quest'ultima consulenza giuridica o attività forensi.*

² *Sono considerate imprese ai sensi della presente legge le imprese individuali, le persone giuridiche, le società commerciali, le succursali e gli istituti di diritto pubblico iscritti nel registro di commercio.*

Ad cpv. 1

AG e Ordre des Avocats de Genève criticano il capoverso rilevando che nella maggior parte dei settori l'attività forense è preclusa ai giuristi d'impresa in quanto è monopolio degli avvocati. Inoltre dubitano che i giuristi d'impresa possano effettivamente «consigliare» il proprio datore di lavoro.

TK e ASG ritengono che per l'attività dei giuristi d'impresa basterebbe un contratto a tempo parziale e propongono la possibilità di iscrizione multipla per i giuristi che lavorano per varie aziende.

Secondo Roche Holding AG la legge dovrebbe menzionare esplicitamente anche le funzioni di *compliance* quale parte integrante dell'attività di consulenza. FSA chiede di riformulare l'art. 2 cpv. 1 come segue: «(...) che forniscono consulenza giuridica a quest'ultima». Ritiene infatti che questa precisazione serva ad esplicitare l'intenzione del legislatore di limitare il campo di applicazione della LGIm ai giuristi d'impresa che forniscono consulenza all'azienda stessa, escludendo quelli che consigliano i clienti di quest'ultima.

Ad cpv. 2

Numerosi partecipanti alla consultazione (ZH e VD, economiesuisse, SwissBanking, VSUJ, PubliGroupe AG, Swissmem, FH, Firmenich SA, La Posta Svizzera, SVV, SGS Group Management SA, FFS) criticano la definizione di «impresa», che considerano imprecisa in quanto non considera espressamente la consulenza giuridica fornita ad aziende che fanno parte di un gruppo. Propongono quindi di completare il capoverso con un'aggiunta che tenga conto della situazione dei gruppi di imprese.

Un altro punto criticato da GE, Fédération des Entreprises Romandes e Ordre des Avocats de Genève è il vincolo dell'iscrizione nel registro di commercio, che esclude ad esempio dal campo d'applicazione dell'avamprogetto i giuristi assunti da associazioni o trust non iscritti nel registro. Si chiede quindi un adeguamento in tal senso.

Secondo economiesuisse occorrerebbe verificare se, ad esempio, i giuristi delle associazioni di categoria che forniscono consulenza legale ai soci siano sottoposti alla LGIm.

Art. 3 Registro

¹ *Ogni Cantone tiene un registro in cui possono iscriversi i giuristi d'impresa.*

² *I giuristi d'impresa sono iscritti nel Cantone del loro recapito professionale.*

Ad cpv. 1

Buona parte dei Cantoni (ZH, OW, NW, FR, BS, SG, GR, AR, SH e VD), FINMA, PPD e UDC, nonché una parte consistente dei rappresentanti dell'economia (ad. es. economiesuisse, SwissHoldings, ICC Schweiz, FSA) criticano l'obbligo per i Cantoni di tenere un registro dei giuristi d'impresa, in quanto lo considerano troppo oneroso, burocratico e costoso. Solo PPD e FSA si esprimono sulla questione del finanziamento e propongono di finanziare la tenuta del registro e la sorveglianza con una tassa a carico dei giuristi d'impresa. Per motivi di praticabilità e di costi, tutti i partecipanti alla consultazione che si sono espressi su questo punto chiedono che il registro venga gestito a livello nazionale e che la sorveglianza competente a un'autorità centrale della Confederazione³⁵. FR e TG considerano sbagliato che all'autorità di sorveglianza degli avvocati spetti anche la sorveglianza dei giuristi d'impresa e chiedono la separazione rigorosa di queste due autorità.

Ad cpv. 2

ZH propone di rendere obbligatoria l'iscrizione nel registro del Cantone in cui ha sede la società per la quale i giuristi d'impresa lavorano.

Art. 4 Autorità di sorveglianza

Ogni Cantone designa un'autorità incaricata di tenere il registro e di sorvegliare i giuristi d'impresa iscritti.

Commenti generali

Si rinvia alle critiche formulate in merito all'articolo 3. BE rileva che la distinzione tra autorità di sorveglianza degli avvocati e autorità di sorveglianza dei giuristi d'impresa è poco chiara. Alcuni partecipanti chiedono espressamente di separare le due autorità.

³⁵ La richiesta è formulata in particolare da ZH, OW, NW, FR, BS, SH, SG, GR e VD; PLR, economiesuisse, USI, SwissHoldings, FINMA, ICC Schweiz e Swissmem.

Sezione 2: Condizioni d'iscrizione nel registro

Art. 5 Condizioni professionali

Per l'iscrizione nel registro, i giuristi d'impresa devono adempiere le condizioni seguenti:

- a. *avere concluso gli studi in giurisprudenza presso un'università o una scuola universitaria professionale svizzera o straniera con un bachelor o un diploma equivalente;*
- b. *disporre di un'esperienza professionale giuridica di un anno in Svizzera.*

Commenti generali

Un terzo circa dei partecipanti – per lo più rappresentanti del mondo economico³⁶ – si è espresso in merito alle condizioni d'iscrizione nel registro. Oltre all'autorità di vigilanza del Cantone di Ginevra, alcuni Cantoni (ad es. ZH, BE, LU, BS, VD) e università (UNIL, UNINE, UNIGE) hanno preso posizione sulle condizioni d'iscrizione nel registro. Ad eccezione di due pareri, secondo cui i requisiti sono troppo severi, i partecipanti alla consultazione ritengono in generale che questi non siano abbastanza elevati. Alcuni chiedono un aumento considerevole dei requisiti professionali, in particolare per quanto riguarda il titolo richiesto per l'iscrizione nel registro (almeno un master o la patente di avvocato). A motivare questa richiesta sono da un lato l'aspetto legato alla qualità della consulenza, dall'altro il fatto che in realtà le aziende non assumono come giuristi d'impresa persone titolari di un bachelor, ma richiedono di solito almeno un master o una laurea o addirittura la patente di avvocato. Si rileva inoltre che i tribunali statunitensi concedono l'«*attorney-client privilege*» unicamente a giuristi americani titolari di un'abilitazione forense. Condizioni d'iscrizione troppo poco esigenti possono incrementare il rischio che la legislazione svizzera non venga equiparata a quella statunitense.

Alcuni partecipanti chiedono di allungare il periodo di esperienza professionale necessario per l'iscrizione nel registro e propongono nella maggior parte dei casi una differenziazione in base al titolo accademico.

I partecipanti non si esprimono sulla problematica del diritto al pari trattamento tra concorrenti diretti (art. 27 Cost.) menzionata nel rapporto esplicativo e nemmeno sulla questione di sapere se un giurista d'impresa con funzione dirigenziale, ma sprovvisto di patente d'avvocato, debba rinunciare al suo posto qualora l'impresa intenda approfittare dei vantaggi offerti dalla LGIm.

Ad art. 5 lett. a

La maggior parte dei partecipanti chiede di vincolare l'iscrizione nel registro dei giuristi d'impresa almeno all'ottenimento di un master, una laurea o la patente d'avvocato. Roche Holding AG auspica che solo i giuristi d'impresa titolari di una patente d'avvocato svizzera o estera – purché equivalente – possano iscriversi nel registro. Un partecipante chiede di inserire in questa disposizione anche i titoli di «agente giuridico» e «agente d'affari»³⁷.

³⁶ economiesuisse, SwissBanking, SwissHoldings, USI, TK, VSUJ, VSPB, ASG, Swiss-American Chamber of Commerce, ICC Schweiz, Swissmem, ZHK, Roche Holding AG, Cotecna SA, La Posta Svizzera, ASA, FFS, Swiss Mechanic SM, SUI-SA, SGS Group Management SA, USIE, ACC Europe.

³⁷ AAB.

ZHAW propone di adeguare la formulazione del disposto³⁸, in quanto le scuole universitarie professionali rientrano nella definizione di «scuola universitaria» di cui all'art. 3 della legge sull'aiuto alle università (LAU³⁹).

Ad art. 5 lett. b

La maggior parte dei partecipanti auspica che si aumentino gli anni di esperienza professionale richiesti per l'iscrizione nel registro (da tre a cinque anni per i giuristi titolari di un master o di una laurea e da uno a tre anni per i giuristi titolari di una patente d'avvocato). La Swiss-American Chamber of Commerce è disposta a rinunciare al requisito dell'esperienza professionale per i giuristi d'impresa che abbiano la patente d'avvocato.

Alcuni partecipanti chiedono che venga riconosciuta anche l'esperienza professionale maturata all'estero⁴⁰. Alcuni propongono che l'esperienza professionale richiesta venga acquisita presso un servizio giuridico di un'impresa svizzera (ad es. TK). Per Promarca non è chiaro se l'esperienza professionale debba essere acquisita lavorando come avvocato indipendente oppure come giurista d'impresa o se sono ammesse entrambe le possibilità e chiede una precisazione in tal senso.

Art. 6 Condizioni personali

Per l'iscrizione nel registro, i giuristi d'impresa devono adempiere le condizioni seguenti:

- a. avere l'esercizio dei diritti civili;*
- b. non aver subito condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con le regole professionali della presente legge, salvo che tali condanne non figurino più negli estratti del casellario giudiziale destinati a privati.*

Commenti generali

ASG auspica l'aggiunta di un ulteriore requisito personale, ossia che non vi siano attestati di carenza di beni a carico del giurista d'impresa.

Ad art. 6 lett. a

Non sono stati formulati commenti in merito a questa disposizione.

Ad art. 6 lett. b

GE fa notare che la disposizione è vaga e lo resterà fintanto che gli obblighi professionali non verranno precisati.

TK invita ad allineare il tenore della disposizione a quello della legge sugli avvocati (LLCA)⁴¹ e a sostituire l'espressione «(...) con le regole professionali della presente legge (...)» con la formulazione «(...) incompatibili con l'attività professionale dei giuristi d'impresa, (...)».

³⁸ Adeguamento dell'art. 5 lett. a: «(...) a una scuola universitaria svizzera o straniera (università o scuola universitaria professionale) (...)».

³⁹ Legge federale dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario; RS **414.20**.

⁴⁰ ACC Europe, FFS, Swiss-American Chamber of Commerce. ASG, SwissHoldings, SwissBanking, economiesuisse.

⁴¹ Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati; RS **935.61**.

Art. 7 Condizioni lavorative

¹ Per l'iscrizione nel registro, i giuristi d'impresa devono adempiere le condizioni seguenti:

- a. essere lavoratori dipendenti di un'impresa il cui scopo non sia fornire servizi di avvocatura;
- b. essere in grado di valutare questioni giuridiche in piena indipendenza da istruzioni tecniche di persone non iscritte nel registro dei giuristi d'impresa;
- c. svolgere principalmente consulenza giuridica o attività forense;
- d. svolgere la loro attività principalmente in Svizzera.

² Il giurista d'impresa iscritto deve fornire annualmente all'autorità di sorveglianza un documento dell'impresa che attesti l'adempimento delle condizioni di cui al capoverso 1.

Ad art. 7 cpv. 1 lett. a

FSA chiede di stralciare il passaggio «(...) il cui scopo non sia fornire servizi di avvocatura». Ritiene infatti che una formulazione più ampia permetterebbe in particolare ai grandi studi di avvocati di gestire un proprio servizio legale per le questioni interne e di iscrivere nel registro dei giuristi d'impresa gli avvocati che vi lavorano.

Secondo USIE la formulazione dell'art. 7 cpv. 1 lett. a non è chiara, in quanto può portare a concludere che l'impresa debba escludere espressamente la fornitura di servizi di avvocatura dallo scopo sociale sancito dallo statuto. Chiede quindi di precisare che l'azienda non deve prevedere esplicitamente nello scopo sociale la fornitura di servizi di avvocatura a terzi (come deve effettivamente essere), anche se è ammessa un'eccezione per la fornitura di servizi giuridici nei confronti di società appartenenti allo stesso gruppo. La proposta è sostenuta da VSUJ.

Secondo TK l'art. 7 cpv. 1 lett. a presenta un problema: i giuristi che lavorano per un'azienda come consulenti sulla base di un mandato non possono chiedere l'iscrizione nel registro. Il problema potrebbe essere risolto impiegando i consulenti giuridici come ausiliari di giuristi d'impresa iscritti nel registro.

GastroSuisse ritiene che occorra completare la disposizione con una formulazione che inglobi anche i servizi di consulenza legale forniti da una federazione o un'associazione ai propri soci. È opportuno in particolare precisare che i servizi non possono essere forniti a terzi esterni indipendenti dall'impresa.

Per ASG sarebbe auspicabile che il concetto di «lavoratore» comprenda anche i dipendenti con contratto a tempo parziale e chiede una precisazione in tal senso.

Ad art. 7 cpv. 1 lett. b

GR ritiene che nella disposizione il requisito «essere in grado di valutare (...)» venga di fatto confuso con regole organizzative pratiche.

Vari partecipanti – tra cui VSUJ e ACC Europe – considerano problematico il fatto che le istruzioni possano essere impartite unicamente da persone iscritte nel registro dei giuristi d'impresa, tanto più che nelle aziende attive a livello internazionale i giuristi d'impresa sviz-

zeri ricevono spesso istruzioni anche dai loro superiori giuristi che lavorano all'estero. ACC Europe chiede che la disposizione venga completata come segue: «(...) o di persone all'estero che non sono sottoposte al segreto professionale dei giuristi d'impresa (...)». VSUJ chiede inoltre di spostare l'art. 7 cpv. 1 lett. b nelle condizioni personali (nuovo art. 6 lett. c) analogamente all'art. 8 LLCA.

Swiss-American Chamber of Commerce e SUIA ritengono che il requisito di indipendenza spaziale stabilito nel rapporto esplicativo – servizio giuridico collocato in locali a sé stanti o ufficio separato per ogni giurista – sia troppo severo. Considerano inoltre sproporzionato e impraticabile il fatto che sia l'autorità di sorveglianza a dover verificare il rispetto di questa condizione.

SwissBanking propone una modifica redazionale e chiede di sostituire «istruzioni tecniche» con «istruzioni materiali».

Sul piano del diritto materiale numerosi partecipanti menzionano la problematica della garanzia dell'indipendenza dei giuristi d'impresa nel rapporto di lavoro e si chiedono se l'indipendenza prevista dall'avamprogetto non sia in contraddizione con il diritto del datore di lavoro di impartire istruzioni sancito dall'art. 321d CO⁴². A loro avviso non è chiaro quale dei due istituti prevalga sull'altro. Per garantire l'indipendenza dei giuristi d'impresa, BS invita a integrare misure d'accompagnamento nel diritto del lavoro (ad es. maggiore protezione dal licenziamento).

Ad art. 7 cpv. 1 lett. c

Secondo FSA occorre precisare che i giuristi d'impresa devono svolgere la loro attività di consulenza esclusivamente a favore dell'impresa, per evitare che forniscano consulenza ad esempio a clienti dell'azienda. Ordre des Avocats de Genève ritiene che la rappresentanza degli interessi del datore di lavoro dinanzi ai tribunali sia riservata agli avvocati. Per di più, rileva che l'art. 7 cpv. 1 lett. c violi i principi della libera circolazione. Questo parere è condiviso da FER, secondo cui la disposizione viola l'accordo sulla libera circolazione concluso tra la Svizzera e l'UE.

Ad art. 7 cpv. 2

Buona parte dei partecipanti alla consultazione considera superflua questa disposizione sull'obbligo di comunicazione⁴³ e la stralcerebbe definitivamente, in quanto l'obbligo di comunicazione dei dati del registro di cui all'art. 14 appare sufficiente. Dal canto suo, ZH ritiene che la disposizione sia difficilmente applicabile.

TK e economiesuisse auspicano che l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 cpv. 2 riguardi unicamente le modifiche dei dati e chiedono un adeguamento in tal senso. BS sottoporrebbe invece anche l'impresa all'obbligo di comunicazione e propone la radiazione ufficiale dal registro quale sanzione in caso di inadempienza.

Ordre des Avocats de Genève è del parere che la disposizione sia incompatibile con il requisito di indipendenza, in quanto il documento attestante l'osservanza delle condizioni è redat-

⁴² BE, ZG, BS, SG, AG, VD e GE; ComCo, Konferenz der Obergerichtspräsidentinnen und –präsidenten der Zentralschweiz, Fédération des entreprises Romandes, Ordre des Avocats de Genève, Centre Patronal, I Verdi, PSdL, USS, SIC Svizzera, UNIGE, UNINE.

⁴³ ACC Europe, SUIA, La Posta Svizzera, VSUJ, SwissHoldings, USIE, Cablecom Holdings GmbH, GR e LU.

to dall'impresa o dal datore di lavoro. Di fatto, quindi, sono questi a decidere se il giurista può iscriversi o rimanere iscritto nel registro.

ACC Europe esige lo stralcio definitivo della disposizione adducendo che l'articolo non permetterebbe ai responsabili di servizi giuridici di iscriversi nel registro dei giuristi d'impresa, poiché spesso la loro attività principale non è (più) di tipo forense o di consulenza.

Sezione 3: Contenuto del registro, radiazione dal registro e consultazione del registro

Art. 8 Contenuto del registro

¹ *Il registro contiene i seguenti dati personali dei giuristi d'impresa iscritti:*

- a. il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo d'origine o la cittadinanza;*
- b. i documenti attestanti l'adempimento delle condizioni di cui agli articoli 5-7;*
- c. il recapito professionale;*
- d. il nome o la ditta dell'impresa nonché il suo numero d'identificazione del registro di commercio ai sensi dell'articolo 936a CO⁴⁴;*
- e. l'indirizzo della sede dell'impresa;*
- f. le misure disciplinari non cancellate.*

² *Il registro contiene inoltre il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo d'origine o la cittadinanza delle persone soggette a un divieto d'iscrizione.*

Ad art. 8 cpv. 1

L'articolo incontra il favore dei partecipanti alla consultazione. Rechtskonsulent der Stadt Chur e ASG auspicano che venga disciplinata in modo esplicito la possibilità per i giuristi d'impresa di iscriversi nel registro per più imprese (vari impieghi a tempo parziale).

Ad art. 8 cpv. 2

Alcuni partecipanti (ad es. FER, Ordre des Avocats de Genève, GE) criticano la disposizione ritenendola superflua, tanto più che non sussiste un interesse pubblico sufficiente. La considerano inoltre (troppo) stigmatizzante per i diretti interessati («lista nera»).

Art. 9 Radiazione dal registro

I giuristi d'impresa che non adempiono più una delle condizioni d'iscrizione sono radiati dal registro.

Commenti generali

Nel suo parere VD definisce questa disposizione problematica perché presuppone onerosi controlli periodici da parte dell'autorità di sorveglianza. Secondo Logitech Europe SA le imprese dovrebbero essere obbligate a informare l'autorità responsabile del registro nel caso di disdetta del contratto di lavoro con il giurista.

⁴⁴ RS 220.

Art. 10 Consultazione del registro

¹ *Il registro può essere consultato:*

- a. *dalle autorità di sorveglianza dei giuristi d'impresa iscritti e dalle autorità di sorveglianza degli avvocati, per tutti i dati dei registri di tutti i Cantoni;*
- b. *dai giuristi d'impresa iscritti, per le indicazioni che li concernono.*

² *Chiunque ha il diritto di sapere se un giurista d'impresa è iscritto nel registro o se è soggetto a un divieto d'iscrizione. I Cantoni possono rendere pubbliche tali informazioni.*

Ad art. 10 cpv. 1 lett. a

Secondo Ordre des Avocats de Genève non c'è nessun motivo di limitare il carattere pubblico del registro e in particolare di concedere alle autorità di sorveglianza degli avvocati un privilegio in questo senso. FER auspica che il registro dei giuristi d'impresa sia accessibile a tutti. Altri partecipanti alla consultazione (Firmenich SA, Cotecna SA, SGS Group Management SA, TK) mettono in discussione l'interesse delle autorità di sorveglianza degli avvocati alla consultazione del registro dei giuristi d'impresa e chiedono lo stralcio di questa disposizione e dell'art. 21 n. 5 (modifica della legge federale sugli avvocati). FSA argomenta che la disposizione non ha più ragion d'essere, qualora il registro dei giuristi d'impresa venga gestito, come richiesto, da un'autorità federale centrale.

Art. 10 cpv. 1 lett. b

Non sono stati formulati commenti in merito a questa disposizione.

Art. 10 cpv. 2

USIE e VSUJ sono contrari a questa disposizione, poiché ritengono in particolare che il datore di lavoro e il recapito professionale debbano restare segreti per evitare l'impiego abusivo dei dati a scopi pubblicitari. Invocando la mancanza di un interesse pubblico a conoscere i dati del registro, alcuni partecipanti (economiesuisse, TK, ASG, ASA) preferirebbero rinunciare alla possibilità per i Cantoni di rendere pubbliche le informazioni contenute nel registro dei giuristi d'impresa e sono del parere che il diritto di informazione sancito dall'art. 10 cpv. 2 primo periodo sia ampiamente sufficiente. ASG propone di modificare il capoverso, concedendo anche ai tribunali esteri, alle autorità amministrative e alle autorità di perseguimento penale il diritto d'informazione. Ciò permetterebbe di evitare lunghe e complicate procedure di assistenza amministrativa o giudiziaria.

SO sostiene che la disposizione è problematica dal punto di vista della protezione della personalità del giurista d'impresa, in quanto chiunque può chiedere informazioni su un eventuale divieto d'iscrizione, mentre a chiedere l'iscrizione nel registro è generalmente l'impresa e non il giurista impiegato.

Sezione 4: Regole deontologiche

Art. 11 Regole generali

I giuristi d'impresa iscritti nel registro sono soggetti alle regole deontologiche seguenti:

- a. *esercitano la loro attività con cura e diligenza;*

b. valutano le questioni giuridiche in piena indipendenza dalle istruzioni di persone non iscritte nel registro.

Ad art. 11 lett. a

Numerosi partecipanti criticano la disposizione perché ritengono che non contenga regole specifiche e che non differisca dall'obbligo di diligenza previsto dal diritto del lavoro secondo l'art. 321a CO⁴⁵.

Ad art. 11 lett. b

Singoli partecipanti considerano questa disposizione superflua, in quanto corrisponde all'art. 7 cpv. 1 lett. b (ad es. GE, Ordre des avocats de Genève). Alcuni chiedono un adeguamento redazionale all'art. 7 cpv. 1 lett. b, nella misura in cui è stata chiesta anche una modifica di quest'articolo.

Numerosi partecipanti formulano (anche) critiche sulla (possibile) contraddizione tra questa disposizione e il diritto del datore di lavoro di impartire istruzioni previsto dall'art. 321d CO⁴⁶. Per TK questo diritto (art. 321d CO) è compatibile con il requisito di indipendenza, in quanto i giuristi d'impresa devono prendere decisioni indipendenti, nonostante la facoltà di impartire istruzioni del datore di lavoro. Secondo Swiss-American Chamber of Commerce tale diritto del datore di lavoro può senz'altro essere relativizzato nel contratto di lavoro per garantire l'indipendenza dei giuristi. Roche Holding AG auspica un'aggiunta nella legge, secondo cui l'indipendenza statutaria dal diritto pubblico prevalga sul diritto di impartire istruzioni sancito dal diritto del lavoro.

Art. 12 Segreto professionale

¹ *I giuristi d'impresa iscritti nel registro sono tenuti a mantenere, senza limiti di tempo e nei confronti di chiunque, il segreto professionale in merito alla consulenza giuridica o all'attività forense. Tale obbligo non cessa nemmeno in caso di un'eventuale radiazione dal registro.*

² *Vigilano affinché i loro ausiliari si attengano al segreto professionale.*

³ *L'autorità di sorveglianza può liberarli dal segreto professionale.*

Commenti generali

Poiché l'iscrizione nel registro è facoltativa e per evitare confusioni con gli avvocati liberi professionisti, OW, FR, PPD e FSA chiedono di modificare il titolo dell'articolo in «Obbligo di segretezza».

Ad cpv. 1

In numerosi pareri si critica il fatto che il testo di legge non precisa esplicitamente la portata (materiale) del segreto professionale (in riferimento alle spiegazioni contenute nel rapporto

⁴⁵ FER, Ordre des Avocats de Genève, BE, BS, SG, TG, VD e GE; I Verdi, UNINE, Konferenz der Obergerichtspräsidentinnen und -präsidenten der Zentralschweiz, Pro Lege.

⁴⁶ ComCo, Konferenz der Obergerichtspräsidentinnen und -präsidenten der Zentralschweiz, FER, Ordre des Avocats de Genève, BE, ZG, BS, SG, AG, VD, GE, Centre Patronal, I Verdi, PSdL, USS, SIC Svizzera, UNIGE, UNINE.

esplicativo), in particolare cosa si intenda con «prodotti»⁴⁷. Secondo i partecipanti alla consultazione i prodotti dovrebbero in particolare comprendere esplicitamente anche tutta la *comunicazione* dei giuristi d'impresa e i relativi lavori preparatori, la corrispondenza, i colloqui e gli appunti. Secondo VSUJ, il segreto professionale deve applicarsi a prescindere dal luogo in cui si trovano i prodotti all'interno dell'impresa (ad es. direzione, consiglio d'amministrazione ecc.) e da come vengono conservati. Deve inoltre valere anche se i prodotti vengono consegnati ai destinatari o altrimenti resi noti. Singoli partecipanti (ad es. BE) chiedono di inserire espressamente nella legge i segreti menzionati nel rapporto esplicativo che *non rientrano* nella categoria dei prodotti (ad es. documenti aziendali quali dossier dei clienti, verbali delle sedute del consiglio d'amministrazione ecc.). Roche Holding AG e ASB auspicano che la disposizione sia allineata all'art. 13 LCCA, ossia che il segreto professionale si estenda a tutto quanto viene «confidato» ai giuristi d'impresa.

ZH è del parere che il segreto professionale debba essere formulato in modo da escludere chiaramente la possibilità per i giuristi d'impresa di rifiutarsi di deporre in merito al contenuto e alla comunicazione della consulenza giuridica fornita. Altri Cantoni (SH, BS, GR, UR, OW) e conferenze (ad es. CDFC e CDCGP) chiedono di precisare che il segreto professionale non si applica nei confronti delle autorità fiscali.

Ad cpv. 2

Secondo TK anche gli ausiliari dovrebbero essere vincolati dal segreto professionale e dovrebbero poter far valere il diritto di non deporre. In caso contrario, i giuristi d'impresa non potrebbero più delegare loro compiti. ComCo ritiene che la disposizione dovrebbe precisare chi è considerato «ausiliare». Sempre secondo la ComCo, anche gli ausiliari dovrebbero poter essere iscritti nel registro dei giuristi d'impresa.

Ad cpv. 3:

TK è dell'avviso che anche le imprese, in qualità di proprietarie dell'informazione, debbano avere la possibilità di liberare i giuristi d'impresa dal segreto professionale. Auspica che i giuristi d'impresa non siano coinvolti nella procedura di svincolo dal segreto professionale e che il diritto di non deporre sia impostato in modo «assoluto», ossia che, anche nel caso di svincolo dal segreto, i giuristi d'impresa non debbano né deporre né pubblicare documenti dell'impresa.

VSUJ chiede di stabilire in modo inequivocabile che lo svincolo dal segreto può avvenire solo su richiesta del giurista d'impresa e che, ad esempio, la richiesta non può essere avanzata da un'autorità. In caso di svincolo dal segreto, per evitare ai giuristi d'impresa svantaggi riconducibili all'obbligo di fedeltà e di segretezza sancito dal diritto del lavoro, la legge dovrebbe decretare la prevalenza dello svincolo dal segreto professionale sugli altri obblighi di segretezza stabiliti dal contratto di lavoro.

Secondo FINMA occorre stabilire chiaramente che solo l'impresa, in qualità di proprietaria dell'informazione, è autorizzata ad esercitare i diritti connessi (facoltà di non collaborare ecc.). Servirebbe inoltre, con riferimento all'art. 271 CP, una disposizione chiara che indichi come e con quale procedura rimuovere l'eventuale tutela del segreto.

⁴⁷ ComCo, PLR, economiesuisse, SwissBanking, SwissHoldings, TK, VSUJ, Swissmem, Firmenich SA, Cotecna SA, ASA, SGS Group Management SA, Swiss International Air Lines AG.

Art. 13 Denominazione professionale

Nelle relazioni d'affari i giuristi d'impresa menzionano la loro iscrizione nel registro.

Commenti generali

Secondo FSA il titolo della disposizione non è corretto in quanto l'avamprogetto non prevede il diritto di utilizzare un titolo professionale. FSA propone (eventualmente) di abrogare la disposizione, poiché dalla menzione dell'iscrizione nel registro non possono derivare diritti per terzi e l'indicazione sulla carta intestata non basta per invocare il diritto di non collaborare. TK, VSUJ, Cablecom Holdings GmbH e FER sono espressamente favorevoli allo stralcio della disposizione, poiché il pubblico non ha alcun interesse a conoscere l'iscrizione nel registro. Anche Ordre des avocats de Genève caldeggia lo stralcio, tanto più che l'indicazione dell'iscrizione nel registro potrebbe generare confusione (tra giuristi d'impresa e avvocati liberi professionisti) nelle relazioni d'affari.

Art. 14 Obbligo di comunicazione dei giuristi d'impresa

I giuristi d'impresa iscritti comunicano all'autorità di sorveglianza qualsiasi fatto che implica una modifica dei dati del registro che li concernono.

Commenti generali

Secondo BS l'obbligo di comunicazione dovrebbe valere anche per le imprese.

Sezione 5: Sorveglianza disciplinare

Art. 15 Obbligo di comunicazione delle autorità

Le autorità giudiziarie e amministrative federali e cantonali comunicano senza indugio all'autorità di sorveglianza del Cantone in cui è iscritto il giurista d'impresa l'eventuale:

- a. inadempimento di una delle condizioni d'iscrizione;*
- b. violazione di una regola deontologica.*

Commenti generali

TK giudica troppo rigoroso l'obbligo di comunicazione delle autorità nell'eventualità di inadempimento di una delle condizioni d'iscrizione o di violazione di una regola deontologica, in particolare se si considerano le possibilità di sanzione previste dall'art. 16 cpv. 2 (possibilità per l'autorità di sorveglianza di pronunciare a titolo cautelare la radiazione dal registro e il divieto d'iscrizione), che rappresentano una grave ingerenza nei diritti della personalità dei giuristi d'impresa. VS vorrebbe precisare la possibilità per i privati di rivolgersi all'autorità di sorveglianza, menzionata nel rapporto esplicativo. Dal canto suo, TAF prevede che l'obbligo di comunicazione genererà un onere amministrativo supplementare.

Art. 16 Procedura disciplinare

¹ *Se un giurista d'impresa iscritto nel registro viola le regole deontologiche, l'autorità di sorveglianza può pronunciare le misure disciplinari seguenti:*

- a. l'avvertimento;
- b. l'ammonimento;
- c. la multa fino a 20 000 franchi;
- d. la radiazione dal registro e il divieto provvisorio d'iscrizione;
- e. la radiazione dal registro e il divieto definitivo d'iscrizione.

² Per la durata della procedura disciplinare l'autorità di sorveglianza può pronunciare a titolo cautelare la radiazione dal registro e il divieto d'iscrizione.

Commenti generali

VD fa notare che questa disposizione è molto dettagliata se si considera il carattere facoltativo dell'iscrizione nel registro e si chiede quale sia l'interesse pubblico alla sorveglianza e all'avvio di procedure disciplinari nei confronti dei giuristi d'impresa.

BS è del parere che la violazione degli obblighi professionali da parte di un giurista d'impresa non possa essere associata direttamente a una violazione dell'interesse pubblico. Pertanto, il disciplinamento appare non solo poco logico ma anche ingiusto, in particolare rispetto a un superiore che, pur avendo fatto pressione sul giurista d'impresa, non è costretto a subire conseguenze. Nel suo parere, GE sostiene che l'obbligo di comunicazione e l'esecuzione di procedure disciplinari sarebbero molto difficili da mettere in atto, poiché gli obblighi dei giuristi d'impresa non sono sufficientemente definiti. VSUJ e USIE propongono di completare la disposizione aggiungendo l'obbligo per le autorità di sorveglianza di tener conto nelle loro decisioni disciplinari della prassi decisionale delle altre autorità di sorveglianza cantonali.

Art. 17 Validità del divieto d'iscrizione

¹ Il divieto d'iscrizione è valido sull'intero territorio della Confederazione.

² L'autorità di sorveglianza comunica il divieto d'iscrizione alle autorità di sorveglianza degli altri Cantoni.

Non sono stati formulati commenti in merito a questa disposizione.

Art. 18 Prescrizione

¹ L'azione disciplinare si prescrive in un anno dal giorno in cui l'autorità di sorveglianza è venuta a conoscenza dei fatti contestati.

² La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell'autorità di sorveglianza.

³ L'azione disciplinare si prescrive definitivamente dieci anni dopo la commissione dei fatti contestati.

⁴ Se la violazione delle regole deontologiche costituisce reato, si applica il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale.

Ad cpv. 1

LU chiede di prolungare il termine di prescrizione pari a un anno, perché la sua applicazione comporterebbe notevoli problemi pratici, come dimostrano le difficoltà riscontrate nell'applicazione di disposizioni analoghe, come quelle dell'art. 19 LLCA.

Art. 19 Cancellazione delle misure disciplinari

¹ *L'avvertimento, l'ammonimento e la multa sono cancellati dal registro cinque anni dopo essere stati pronunciati.*

² *Il divieto d'iscrizione è cancellato dal registro dieci anni dopo la fine della sua validità.*

Non sono stati formulati commenti in merito a questa disposizione.

Sezione 6: Procedura

Art. 20

¹ *I Cantoni disciplinano la procedura.*

² *Prevedono una procedura semplice e rapida per l'iscrizione nel registro.*

Commenti generali

VD rileva che, con l'avamprogetto, ai Cantoni verrebbero attribuiti nuovi e importanti compiti, ma ha dubbi sull'efficienza e la necessità della legge. PSdL considera vaghe e inapplicabili le disposizioni sulla sorveglianza disciplinare. In particolare, ritiene poco chiare le modalità con cui le autorità possono constatare una violazione e adempiere al proprio obbligo di comunicazione. Non capisce inoltre come la autorità di sorveglianza stessa possa accertare eventuali violazioni.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 21 Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. *Legge federale del 4 dicembre 1947⁴⁸ di procedura civile*

Art. 42 cpv. 1 lett. b

¹ *Possano rifiutare di deporre:*

b. le persone menzionate nell'articolo 321 numeri 1 e 1^{bis} del Codice penale svizzero, se si tratta di fatti che, secondo quest'articolo, concernono il segreto professionale, salvo che l'interessato abbia dato il suo consenso alla rivelazione del segreto.

2. *Codice penale⁴⁹:*

Art. 321 n. 1^{bis} (nuovo)

I giuristi d'impresa iscritti in un registro cantonale e i loro ausiliari che violano il segreto in merito ai prodotti della loro consulenza giuridica o attività forense sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

3. *Legge federale del 15 giugno 1934⁵⁰ sulla procedura penale:*

⁴⁸ RS 273
⁴⁹ RS 311.0
⁵⁰ RS 312.0

Art. 77 cpv. 2 (nuovo)

² Non possono essere obbligati a deporre su prodotti della loro consulenza giuridica o attività forense tutelati dal segreto professionale i giuristi d'impresa iscritti in un registro cantonale e i loro ausiliari.

4. Legge federale del 22 marzo 1974⁵¹ sul diritto penale amministrativo:

Art. 50 cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis} La perquisizione deve essere fatta in modo da tutelare il segreto dei prodotti della consulenza giuridica o attività forense dei giuristi d'impresa e dei loro ausiliari.

5. Legge del 23 giugno 2000⁵² sugli avvocati

Art. 10 cpv. 1 lett. c

¹ Il registro può essere consultato:

- c. dalle autorità di sorveglianza degli avvocati e dalle autorità di sorveglianza dei giuristi d'impresa iscritti.

Art. 22 Coordinamento con l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007⁵³

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero o la presente legge, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi:

- a. la modifica della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (art. 21 n. 3 della presente legge) sarà priva di oggetto;
- b. il Codice di procedura penale sarà modificato come segue:

Art. 171 cpv. 1^{bis} (nuovo) e cpv. 2 periodo introduttivo

^{1bis} I giuristi d'impresa iscritti in un registro cantonale e i loro ausiliari hanno facoltà di non deporre in merito ai prodotti della loro consulenza giuridica o attività forense tutelati dal segreto professionale.

² Le persone di cui ai capoversi 1 e 1^{bis} sono tenute a deporre se:

Commenti generali

Numerosi partecipanti alla consultazione sono del parere che non occorra una legge specifica per i giuristi d'impresa e che le modifiche del diritto vigente e gli adeguamenti delle disposizioni procedurali siano sufficienti per raggiungere l'obiettivo dell'avamprogetto (assoggettamento dei giuristi d'impresa all'art. 321 CP, modifica delle leggi procedurali)⁵⁴. Secondo ZH occorre almeno riflettere su questo punto: si potrebbe infatti definire la cerchia delle persone che hanno l'obbligo di mantenere il segreto adottando una denominazione professionale specifica in base alla formazione, alla posizione, alla funzione, alle mansioni ecc. SwissBanking segnala che nella legge di procedura civile federale (PC) e nella legge

⁵¹ RS 313.0

⁵² RS 935.61

⁵³ FF 2007 6327

⁵⁴ SH, AG, LU, SZ, BS, AG e NW; Pro Lege, FER, PSdL, UNINE, CDCGP.

sulla procedura amministrativa (PA) manca un rinvio alla nuova disposizione dell'art. 321 n. 1^{bis} CP. SwissHoldings è del parere che l'art. 264 lett. c del Codice di procedura penale (CPP) sia applicabile al segreto professionale che vincola i giuristi d'impresa, ma invita comunque a chiarire quest'aspetto. I partecipanti chiedono inoltre tutta una serie di adeguamenti (redazionali) degli atti normativi da modificare, che risultano dalle precisazioni chieste per diverse disposizioni dell'avamprogetto LGIm (ad es. la definizione di «prodotti» e il rinvio all'art. 12, tenuta del registro e sorveglianza da parte della Confederazione, diritto di consultazione da parte delle autorità di sorveglianza degli avvocati ecc.). Secondo TK manca una disposizione che disciplini il coordinamento con l'entrata in vigore del Codice di procedura civile.

Qualora l'avamprogetto fosse portato avanti, FINMA auspica che l'attuale obbligo di informazione e di notifica delle persone sottoposte a vigilanza secondo l'art. 29 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LAUFIN) resti invariato.

Secondo SUIISA occorrerebbe adeguare anche gli art. 8 e 9 della legge sulla protezione dei dati (LPD), avvertendo che questa legge concede alle persone interessate un ampio diritto di accesso ai dati, che potrebbe estendersi anche a dati coperti dal segreto professionale.

Modifica del Codice penale (art. 321 n. 1^{bis})

In relazione a questa disposizione si critica il fatto che l'art. 321 n. 1 CP sia chiaramente funzionale al rapporto e alla comunicazione tra avvocati liberi professionisti e clienti. Proprio per questo NW mette in dubbio l'opportunità di riprendere la stessa struttura nell'art. 321 n. 1^{bis} CP. Numerosi partecipanti appoggiano questa disposizione, perché permette di chiarire la questione dell'assoggettamento dei giuristi d'impresa all'art. 321 CP (violazione del segreto professionale)⁵⁵, lasciata aperta dal Tribunale federale. GE deplora la definizione insufficiente del termine «prodotto» nella disposizione penale. Secondo SwissBanking in sede di modifica dell'articolo occorrerà indicare espressamente la non applicabilità dell'art. 102 cpv. 1 CP.

Art. 23 Referendum e entrata in vigore

¹ *La presente legge sottostà a referendum facoltativo.*

² *Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.*

Non sono stati formulati commenti in merito a questa disposizione.

⁵⁵ *economiesuisse, SwissHoldings, TK, ASG.*

Allegato / Anhang / Annexe

Elenco dei partecipanti
Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu

Cantoni / Kantone / Cantons

AG	Argovia / Aargau / Argovie
AI	Appenzello Interno / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int.
AR	Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext.
BE	Berna / Bern / Berne
BL	Basilea-Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne
BS	Basilea-Città / Basel-Stadt / Bâle-Ville
FR	Friburgo / Freiburg / Fribourg
GE	Ginevra / Genf / Genève
GL	Glarona / Glarus / Glaris
GR	Grigioni / Graubünden / Grisons
JU	Giura / Jura
LU	Lucerna / Luzern / Lucerne
NE	Neuchâtel / Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald
OW	Obvaldo / Obwalden / Obwald
SG	San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall
SH	Sciaffusa / Schaffhausen / Schaffhouse
SO	Soletta / Solothurn / Soleure
SZ	Svitto / Schwyz
TG	Turgovia / Thurgau / Thurgovie
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt / Vaud
VS	Vallese / Wallis / Valais
ZG	Zugo / Zug / Zoug
ZH	Zurigo / Zürich / Zurich

Conferenze / Konferenzen / Conférences

CDCF	Conferenza dei direttori cantonali delle finanze
CDCGP	Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia

Partiti politici / Parteien / Partis politiques

I Verdi	I Verdi Partito ecologista svizzero / Grüne Partei der Schweiz / Les Verts Parti écologiste suisse / La Verda Partida ecologica svizra
----------------	--

PCS	Partito cristiano sociale / Christlich-soziale Partei / Parti chrétien-social / Partida cristian-sociala
PLR	Partito liberale-radical. Liberali / Freisinnig-Demokratische Partei. Die Liberalen / Parti radical-démocratique. Les Libéraux-Radicaux
PPD	Partito Popolare Democratico / Christlichdemokratische Volkspartei / Parti Démocrate-Chrétien
PS	Partito Socialista Svizzero / Sozialdemokratische Partei der Schweiz / Parti Socialiste Suisse
PSdL	Partito svizzero del Lavoro / Partei der Arbeit der Schweiz / Parti suisse du Travail – POP / Partida svizra da la lavur
UDC	Unione Democratica di Centro / Schweizerische Volkspartei / Union Démocratique du Centre

Associazioni nazionali dei comuni, delle città e delle regioni di montagna

ACS	Associazione dei Comuni Svizzeri / Schweizerischer Gemeindeverband
UCS	Unione delle città svizzere / Schweizerischer Städteverband / Union des villes suisses

Tribunali / Gerichte / Tribunaux

TAF	Tribunale amministrativo federale / Bundesverwaltungsgericht / Tribunal administratif fédéral
TF	Tribunale federale svizzero / Schweizerisches Bundesgericht / Tribunal fédéral suisse /
TPF	Tribunale penale federale / Schweizerisches Bundesstrafgericht / Tribunal pénal fédéral

Organizzazioni interessate e altri partecipanti / Interessierte Organisationen und übrige Teilnehmer / Organisations intéressées et autres participants

AAB	Association des Agents d'affaires brevetés du canton de Vaud
Acc Europe	Association of Corporate Counsel
ASA	Associazione Svizzera d'Assicurazione Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d'Assurances
ASG	Associazione Svizzera dei Gestori di Patrimoni Verband Schweizerischer Vermögensverwalter Association Suisse des Gérants de Fortune
cablecom	Cablecom Holdings GmbH
centre patronal	Centre Patronal
ComCo	Commissione della concorrenza Wettbewerbskommission Commission de la concurrence
Cotecna SA	

economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses
FER	Fédération des Entreprises Romandes
FFS	Ferrovie federali svizzere FFS Schweizerische Bundesbahnen SBB Chemins de fer fédéraux suisses CFF Viafiers federalas svizras VFS
FH	Verband der schweizerischen Uhrenindustrie Fédération de l'industrie horlogère suisse Federation of the Swiss Watch Industry
Fiduciari Suisse	Unione Svizzera dei Fiduciari Schweizerischer Treuhänderverband Union Suisse des Fiduciaires
FINMA	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
Firmenich SA	
FRI	Fédération romande immobilière – Association romande des propriétaires
FSA	Federazione Svizzera degli Avvocati Schweizerischer Anwaltsverband Fédération Suisse des Avocats
Gastrosuisse	Verband für Hotellerie und Restauration Fédération nationale de l'hôtellerie et de la restauration
Groupe romande Energie	
ICC Schweiz	International Chamber of Commerce
ISP	Istituto Svizzero di Polizia Schweizerisches Polizei-Institut Institut Suisse de Police
Konferenz der Obergerichtspräsidentinnen und –präsidenten der Zentralschweiz	
La Posta Svizzera	
Logitech Europe SA	
Michelin	Compagnie Financière Michelin
Ordre des Avocats de Genève	
Pro Lege	Experts in compliance
Promarca	Schweizerischer Markenartikelverband Union suisse de l'article de marque
PubliGroupe AG	
Rechtsanwaltskammer Köln	
Rechtskonsulenten der Stadt Chur resp. der Landschaft Davos	
Roche Holding AG	
Schweizerischer Verband der Friedensrichter und Vermittler	

SGS Group Management SA

SIC Svizzera	Società svizzera degli impiegati di commercio Kaufmännischer Verband Schweiz (KVS) Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
SUISA	Cooperativa degli autori e editori di musica Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik Coopérative des auteurs et éditeurs de musique
Swiss Mechanic SM	Associazione Svizzera delle imprese meccaniche e tecniche Schweizerischer Verband mechanisch-technischer Betriebe Association Suisse d'entreprises mécaniques et techniques
swiss	Swiss International Air Lines AG
Swiss-American Chamber of Commerce	
SwissBanking	Associazione svizzera dei banchieri Schweizerische Bankiervereinigung Association suisse des banquiers
SwissHoldings	Verband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne in der Schweiz Fédération des groupes industriels et de services en Suisse
Swissmem	Associazione dell'industria metalmeccanica ed elettrica Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie Industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux
TK	Camera Fiduciaria Treuhand-Kammer Chambre fiduciaire
UNIGE	Université de Genève
UNIL	Université de Lausanne
UNINE	Université de Neuchâtel
USI	Unione Svizzera degli Imprenditori Schweizerischer Arbeitgeberverband Union Patronale Suisse
USIE	Unione svizzera degli installatori elettricisti Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen Union Suisse des Installateurs Electriciens
USS	Unione sindacale svizzera Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse
VSPB	Vereinigung Schweizerischer Privatbankiers Association des Banquiers Privés Suisses (ABPS)
VSUJ	Vereinigung Schweizerischer Unternehmensjuristen Association Suisse de Juristes d'Entreprises
VeriSign Switzerland SA	
Wohlmann, Herbert Dr. iur., Rechtskonsulent	
ZHAW	Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
ZHK	Zürcher Handelskammer Chambre de commerce de Zurich